



**EDUCAZIONE DIGITALE:
RICONOSCERE I PERICOLI,
PROMUOVERE IL RUOLO EDUCATIVO
E COLLABORATIVO DI FAMIGLIA E
SCUOLA NELLA CRESCITA ONLINE
DEI MINORI**

*Lunedì 24
febbraio Ore 18.30*

Presso la Scuola Primaria di Stagno:

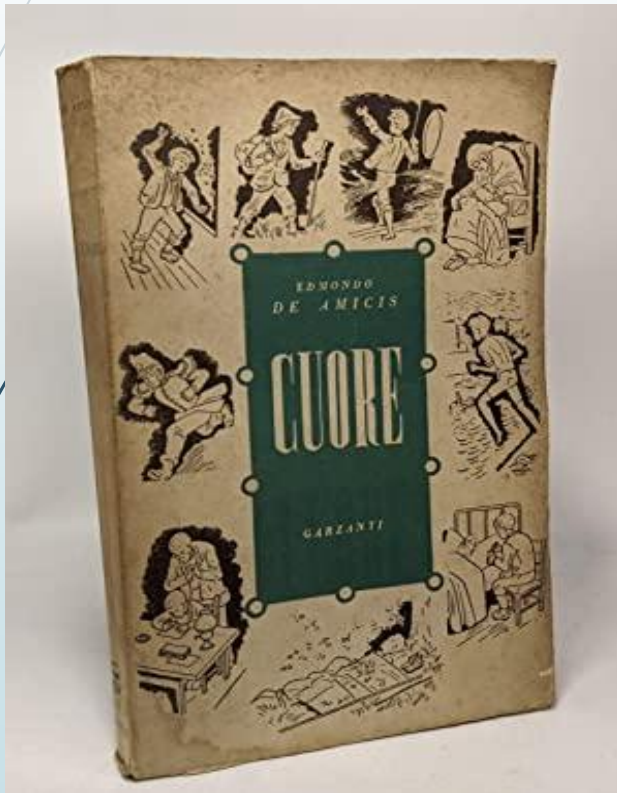
INTRODUZIONE: Dirigente Prof. Marco Gorini

RELATRICE: Avv. Chiara Giannesi

CON LA PARTECIPAZIONE DELLA
DIRIGENTE DELL'AMBITO
TERRITORIALE: DOTT.SSA CRISTINA
GRIECO

«Cuore»

Edmondo De Amicis - 1886



- È malvagio...quando uno piange, egli ride.
- Provoca tutti i più deboli di lui, e quando fa a pugni, s'inferocisce e tira a far male
- Non teme nulla ride in faccia al maestro, ruba quando può, nega con una faccia invetriata, è sempre in lite con qualcheduno, si porta a scuola degli spilloni per punzecchiare i vicini
- Egli odia la scuola, odia i compagni, odia il maestro.



Con l'evolversi delle nuove tecnologie, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo.

Gli atti di bullismo e di cyber-bullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi.

Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

Legge 70/2024

- Vuole “prevenire e contrastare i fenomeni del **bullismo e del cyberbullismo** in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una **strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo** e assicurando l'attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l'obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso”.

Bullismo

Forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone, considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola. Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate.

Caratteristiche del fenomeno:

Pianificazione: il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;

Potere: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;

Rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;

Gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";

Paura: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare (ritorsioni)

- 
- Bullismo fisico: aggressioni fisiche, danneggiamento della proprietà altrui, furto, rapina, estorsioni e altri reati contro la persona
 - Bullismo verbale: prevede l'uso di minacce e insulti dando così origine a reati di minore gravità rispetto al primo ma spesso ne è una preconditione
 - Bullismo relazionale: prevede una forma crescente di esclusione dal gruppo dei coetanei, utilizzando modalità denigratorie (più tipicamente femminile)

Bullismo

riferimenti penali

- Nel Codice manca una fattispecie tipica nella quale inquadrare il fenomeno e non è presente alcun comportamento tipizzato riconducibile al bullismo
- I reati che possono configurare la fattispecie di bullismo sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento:
 - Percosse (art. 581, c.p.)
 - Lesioni (art. 582, c.p.)
 - Molestia o Disturbo alle persone (art. 660, c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter, c.p.)

- 
- Minaccia (art. 612, c.p.)
 - Atti persecutori - Stalking (art. 612 bis, c.p.)
 - Sostituzione di persona (art. 494, c.p.)
 - Istigazione a delinquere Art. 414 c.p.
 - Pubblicazioni e spettacoli osceni art. 528 c.p.
 - Pornografia minorile Art. 600 ter c.p.
 - Violenza privata Art. 610 c.p.
 - Danneggiamento (art. 635 del c.p.)
 - Diffamazione (art. 595 del c.p.)
 - Furto (art. 624, c.p.)
 - Estorsione (art. 629, c.p.)

Cyberbullismo

- Legge 29.5.2017 n° 71
- “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.



Gli alunni di oggi, “nativi digitali”, hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto.

La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet.



Il cyber-bullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi.

Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Gli atti di cyber-bullismo possono essere suddivisi in due gruppi:

Diretto: il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea come SMS o MMS, che hanno un effetto immediato sulla vittima poiché diretti esclusivamente alla persona;

Indiretto: il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete, come Social network, blog o forum, per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima.



Indicatori di segnali che può manifestare una potenziale vittima di cyber-bullismo:

- ✓ Appare nervosa quando riceve un messaggio o una notifica;
- ✓ Sembra a disagio nell'andare a scuola o finge di essere malata (ha spesso mal di stomaco o mal di testa);
- ✓ Cambia comportamento ed atteggiamento in modo repentino;
- ✓ Mostra ritrosia nel dare informazioni su ciò che fa online; □ Soprattutto dopo essere stata online, mostra rabbia o si sente depressa;
- ✓ Inizia ad utilizzare sempre meno PC e telefono (arrivando ad evitarli);
- ✓ Perde interesse per le attività familiari o per le attività extra-scolastiche che prima svolgeva;
- ✓ Il suo rendimento scolastico peggiora.

Forme di cyberbullismo

- Battaglie verbali attraverso messaggi elettronici violenti che utilizzano un linguaggio rabbioso e volgare (flaming)
- Spedizione ripetuta di messaggi offensivi, insultanti, disturbanti che vengono inviati tramite SMS, chat, MMS, telefonate sgradite [molestie (harassment)]
- Quando l'harassment diviene particolarmente insistente e intimidatorio e le molestie includono minacce per cui la vittima comincia a temere per la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di cyber-persecuzione (cyberstalking)
- Sparlare di qualcuno online. Diffusione di pettegolezzi e/o altro materiale offensivo con l'intento di danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione di un coetaneo e/o le amicizie [diffamazione (denigration)]

- 
- Farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare materiale allo scopo di mettere in difficoltà o in pericolo una persona o per danneggiare la sua reputazione o le sue amicizie [sostituzione di persona (impersonation)]
 - Il cyberbullo dopo aver salvato le confidenze spontanee di un coetaneo o immagini riservate e intime decide, in un secondo momento, di pubblicarle online [rivelazioni (outing)]
 - Ingannare qualcuno per ottenere segreti o informazioni imbarazzanti, al fine di pubblicarle online [inganno (trickery)]
 - Escludere deliberatamente e crudelmente una persona da un gruppo online [esclusione (exclusion)]

- 
- Body Shaming: consiste nel far vergognare qualcuno del proprio corpo. Indica l'atto di deridere l'aspetto fisico di una persona. Può comprendere il fat-shaming, la vergogna per la magrezza, la vergogna della pelosità (o della sua mancanza), del colore dei capelli, della forma del corpo, della propria muscolosità (o mancanza di essa), la vergogna dell'aspetto (caratteristiche facciali) e nel suo senso più ampio può anche includere la vergogna di tatuaggi e piercing o malattie che lasciano un segno fisico come la psoriasi.
 - Adescamento: tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i bambini o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata (Grooming)



Responsabilità



Negli atti di bullismo e cyberbullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) Responsabilità del bullo e cyberbullo minore
- b) Culpa in educando dei genitori
- c) Culpa in vigilando e/o in educando dei docenti
- d) Culpa in organizzando del D.S.



Responsabilità del bullo



Responsabilità del bullo e cyberbullo minore

Trova applicazione l'art. 2046 del c.c.

«non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa»

Pertanto, per stabilire se il bullo o cyberbullo minorenne è responsabile delle azioni commesse occorre far riferimento al concetto di imputabilità



Responsabilità dei genitori



La responsabilità penale è personale

MA

non è escluso che i GENITORI di un minorenne -autore di reato - rispondano a loro volta penalmente per il reato, punibile o meno, commesso dal figlio.

E' accaduto, ad esempio, in un caso in cui una ragazzina si allenava al pallone in casa, provocando continui rumori e rimbombi che determinarono al vicino di casa una sindrome ansioso-depressiva.

I genitori sono stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose e condannati al pagamento di una multa, perché dovevano intervenire per impedire alla figlia di recare danno ad altre persone, mentre non lo fecero, pur percependo *“il comportamento anti-sociale della figlia”* dimostrando così *“l’assenza totale di ogni attività educativa”* (Cass. 7941/2000).



La responsabilità civile

Fonti

- Art. 30, Cost «E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli»
- Art. 2048, 1 comma, c.c. «Il padre e la madre...sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori»

segue

- La mancata attuazione di azioni correttive del comportamento dei figli e, più in generale, il non avere impartito al figlio un'educazione consona alle proprie condizioni sociali e familiari (**culpa in educando**)
- e il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (**culpa in vigilando**)
- stanno alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal figlio minore che sia capace d'intendere e di volere (art. 2048, 1° comma, c.c)

- 
- Di tale atti, non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, poiché non ha autonomia patrimoniale.
 - La responsabilità dei genitori non è, tuttavia, oggettiva e assoluta. Essi possono esserne esonerati, se dimostrano di non avere potuto impedire il fatto, ossia di avere adeguatamente educato e vigilato il figlio.
 - Se il figlio non è capace d'intendere e di volere, non bastano una “buona” educazione e una corretta vigilanza. Il genitore, infatti, è tenuto a sorvegliarlo (azione più intensa della vigilanza) e deve dimostrare di averlo fatto e di non avere nonostante ciò potuto impedire l'evento dannoso (art. 2047, c.c.).



Responsabilità dei docenti

La responsabilità dei docenti

- *Art. 28, Cost «I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici»*
- *Art. 2048, 2 comma, c.c. «i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza»*
- Si tratta di una presunzione di responsabilità relativa che ammette prova contraria (non aver potuto impedire il fatto)

Obbligo di denuncia

- L'insegnante, nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale (art. 357, c.p.)
- Ha l'obbligo di riferire le notizie di reato di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni. Se, dunque, durante una lezione o in ambito scolastico egli verifici la commissione di un reato perseguibile d'ufficio, è obbligato a riferire
- L'insegnante può essere punito con un multa *«quando omette o ritarda di denunciare all'Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni»* (art. 361, c.p.)

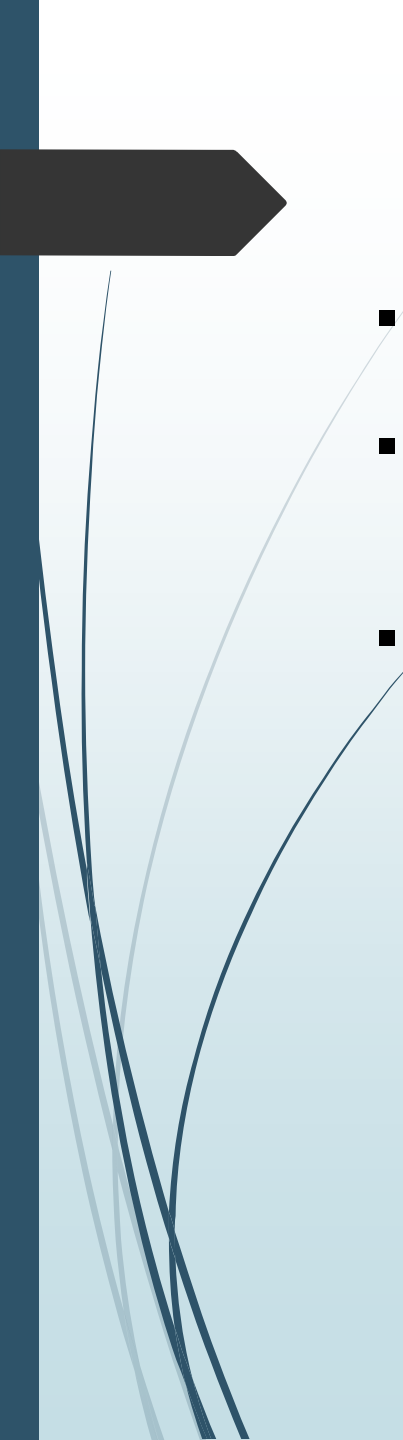


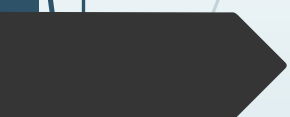
Azioni di tutela



La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyber-bullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

- **Netiquette:** insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email;
- **Norme di uso corretto dei servizi in rete:** navigare evitando siti web rischiosi e non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi con programmi, virus, malware, etc;
- **Sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy** (documento che descrive le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti)

- 
- Costruzione di una propria **web-reputation** positiva
 - **Regolamentazione dell'utilizzo dei telefoni** cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.
 - **Sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici** dei fenomeni dilaganti del:
 - Vamping: il restare svegli la notte navigando in rete;
 - NomoFobia: No-mobile fobia, paura di rimanere senza telefono;
 - Phubbing (Phone + Snubbing), ignorare gli altri durante interazioni sociali per dedicarsi invece al proprio smartphone;
 - F.O.M.O. (Fear of missing out), paura di essere tagliati fuori



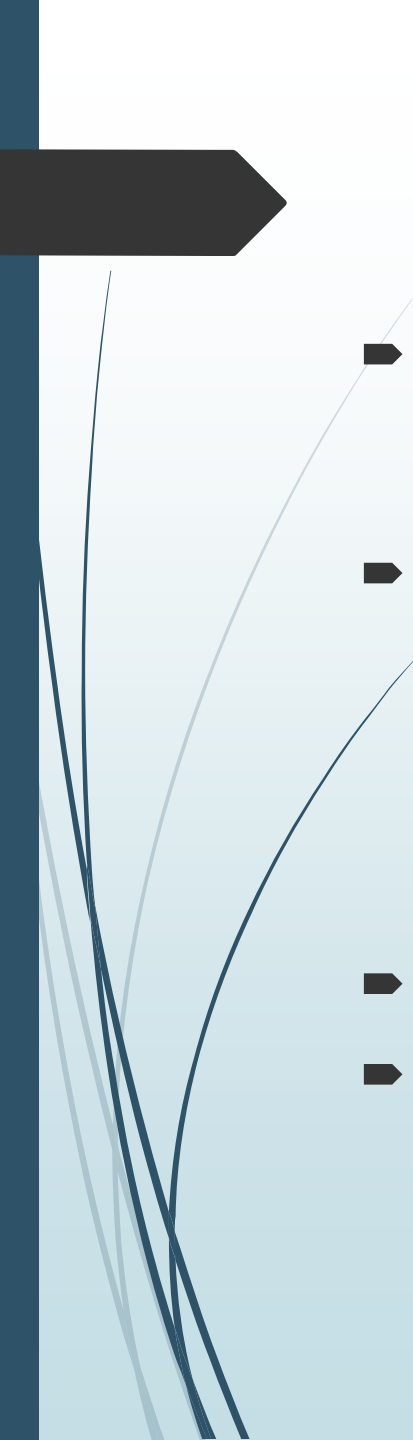
Interventi a carico delle scuole



Secondo quanto previsto dalla Legge n. 71/2017, dalle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (MIM 2021) e dalla Legge n. 70/2024, la scuola deve:

- definire le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di corresponsabilità Educativa affinché contemplino misure dedicate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- nominare un referente per il bullismo e cyberbullismo;
- curare l'adozione di un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo;

- 
- elaborare, in collaborazione con il referente per il bullismo e il cyberbullismo, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori
 - promuovere interventi di prevenzione primaria (cfr responsabilizzazione e consapevolezza);
 - promuovere attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA;
 - organizzare e coordinare i Team Antibullismo e per l'Emergenza;
 - predisporre eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola;

- 
- istituire un tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie ed esperti di settore;
 - tramite il sito web della scuola, fornire informazioni su: nominativo del referente per il bullismo e cyberbullismo; contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale;
 - attivare un sistema di segnalazione nella scuola;
 - attivare uno sportello psicologico e un centro di ascolto gestito da personale specializzato (psicologi presenti nell'istituto o nei servizi del territorio) anche in collaborazione con i servizi pubblici territoriali;



qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che coinvolgano studenti iscritti all'istituto, salvo che il fatto costituisca reato, informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuovere adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica;

- nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, scolastico riferire alle autorità competenti;
- curare, attraverso le figure preposte, la realizzazione del curriculum di istituto di educazione civica affinché porti all'acquisizione delle competenze specifiche previste nel Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del primo e del secondo ciclo.



“L'educazione è fatta non solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti”

Cass. N. 18804/2009

§§§

Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi; è l'indifferenza dei buoni.

Martin Luther King